



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

MATERIALE INFORMATIVO e INDICAZIONI NORMATIVE

in tema di

INSERIMENTO SCOLASTICO degli ALUNNI STRANIERI

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. L'iscrizione e la documentazione necessaria**
- 3. L'inserimento nella classe e il percorso formativo**
- 4. La valutazione**
- 5. I protocolli d'accoglienza**

Il presente documento contiene suggerimenti operativi per il percorso scolastico di studenti stranieri con cittadinanza non italiana e non parlanti la lingua italiana.

Non si tratta di disposizioni aggiuntive od integrative rispetto al quadro normativo e neppure di un quadro giuridico compiuto della complessa situazione normativa vigente.

Si tratta piuttosto di suggerimenti normativi che si offrono quale strumento di lavoro a dirigenti scolastici e docenti, cui spetta il compito di studio ed approfondimento per individuare le giuste modalità con le quali far fronte a ciascuna singola situazione¹.

1. Premessa

Il tema dell'inserimento degli alunni stranieri nelle comunità scolastiche va in primo luogo affrontato in riferimento al quadro normativo internazionale e nazionale.

Sul piano internazionale i riferimenti principali sono: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani² e la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia³.

¹ Il documento è frutto dei contributi di un gruppo di dirigenti scolastici e docenti: Maria Amigoni, Chiara Brescianini, Maria Luce Bongiovanni, Roberto Ferrari, Francesco Genovesi, Mario Maria Nanni, Graziella Roda.

² Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

³ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con Legge 27 maggio 1991 n. 176.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Il principio fondamentale che anima tali documenti internazionali e l'Ordinamento Italiano che ad esso si riferisce, ora in maniera espressa ora in forma implicita, prevede che i fanciulli abbiano un fondamentale e inalienabile diritto all'istruzione, del tutto indipendente dal fatto che essi godano o meno dei diritti legati alla cittadinanza.

Sul piano nazionale, ferme restando le previsioni proprie dell'Ordinamento scolastico, la principale norma di riferimento in materia di immigrazione è costituita dal D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che, insieme al relativo Regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 398 del 31/8/1999, contiene previsioni specifiche in materia di istruzione relative ai minori stranieri ⁴.

Nell'ambito del richiamato quadro normativo si inseriscono le Circolari ministeriali che nel tempo si sono succedute in merito alle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione nel nostro Paese, soprattutto da Paesi extracomunitari, e dell'inserimento e dell'integrazione dei minori stranieri nel nostro sistema scolastico. Si ricordano in particolare le linee guida per l'inserimento degli alunni stranieri. ⁵

Oltre al quadro normativo generale, che ci accingiamo a considerare, occorre specificare che, con riferimento all'inserimento scolastico dei minori non italiani, le problematiche più strettamente giuridiche (connesse agli aspetti amministrativo-burocratici e strettamente legate allo *status* di non cittadino) si intrecciano

⁴ Si tratta del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Il testo attualmente in vigore è il frutto di numerosi interventi successivi, tra cui il più recente è contenuto nella Legge n. 94 del 2009.

⁵ Tali linee guida sono formulate nell'allegato alla C.M. n. 24 del 1 marzo 2006. In precedenza si segnalano la C.M. 301 del 8 settembre 1989 e la C.M. 205 del 26 luglio 1990, che mantengono molti spunti di grande attualità. Rilevante per la formazione delle classi è inoltre la C.M. 8 gennaio 2010 n.2.

costantemente -in senso più ampio- con quelle educative, formative e -in ultimo- valutative.

Queste ultime si vengono a connotare in maniera assai differenziata in relazione all'effettiva competenza acquisita dai singoli nell'uso della lingua italiana: tale competenza, probabilmente, è assente (o gravemente inadeguata) al momento del primo inserimento del minore neo-arrivato in Italia, ma raggiungerà col trascorrere del tempo diversi livelli di adeguatezza -in relazione alle esigenze di integrazione sociale e scolastica- a seconda dei singoli casi, in forza di una serie di innumerevoli concause il cui effetto finale è solo ipotizzabile.

Con il presente documento ci si ripropone di delineare il quadro di riferimento sintetico del contesto nel quale le singole istituzioni scolastiche, nell'ambito della autonomia definita dal D.P.R. 275/1999, si muovono al fine di rendere efficace l'azione di inserimento ed integrazione dei cittadini non italiani nel sistema scolastico nazionale.

Come vedremo, la normativa lascia margini di autonomia ai singoli Collegi dei Docenti, che al fine di un esercizio di tali margini ordinato, trasparente, efficace e efficiente, è bene adottino procedure e criteri generali relativi alla materia, inserendoli nel Piano dell'Offerta Formativa o nei Regolamenti di istituto (si tratta di Protocolli di accoglienza sui quali torneremo).

La presente trattazione si articola in più parti: una prima relativa all'iscrizione degli alunni non italiani; una seconda relativa alle modalità della loro accoglienza e del loro inserimento nel percorso formativo scolastico; una terza relativa al tema della valutazione dei loro percorsi di apprendimento. Infine si formuleranno alcune indicazioni di ordine generale.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

2. L'iscrizione e la documentazione necessaria

Con riferimento al tema che qui interessa (l'inserimento scolastico), il richiamato Testo Unico prevede ⁶ che i minori presenti sul territorio nazionale siano destinatari del diritto/dovere di istruzione alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

L'iscrizione a scuola dei cittadini stranieri è pertanto dovuta da parte dell'Amministrazione e, contestualmente, coloro che sui minori esercitano la potestà sono obbligati a richiederla.

Il Regolamento attuativo ⁷ fissa ulteriori previsioni, che portano a specifiche conseguenze.

⁶ **D.Lgvo 286/1998, Art. 38 comma 1.** *“I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.”*

Coerentemente la previsione è ribadita dal **D.Lgvo 76 del 2005 che, all'art. 1 comma 6** recita *“La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.”*

⁷ Si riporta integralmente il testo **dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999:** *“45. Iscrizione scolastica. 1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.*

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Innanzitutto va ricordato che l'iscrizione non è soggetta a termini temporali e pertanto può avvenire, su richiesta dell'interessato, in qualsiasi momento dell'anno.

Per l'iscrizione non è necessaria l'esibizione dei documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia ⁸, in quanto la norma esclude esplicitamente che per l'accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie si debba verificare detta regolarità ⁹.

L'espressione "prestazioni scolastiche obbligatorie", cui si riferisce la predetta esenzione dall'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno, riguarda tutto ciò che ruota intorno al sistema scolastico e che rende effettivo l'esercizio del diritto allo

realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri, al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale."

⁸ Fermo che ciò non riguarda direttamente le scuole, le norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia sono contenute nel T.U.

⁹ **D.Lgvo 286/1998, Art. 6 comma 2:** "Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quello inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati" Comma così modificato dalla lettera g) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

studio. Conseguentemente le scuole e gli Enti locali sono tenuti ad erogare ai minori stranieri tutte le prestazioni afferenti il diritto allo studio previste per i minori italiani. Vale la pena precisare che la richiamata previsione esclude che la scuola possa negare l'iscrizione ad alunni che non presentino la documentazione attestante il regolare soggiorno. Essa esclude inoltre sia che le scuole possano richiederne legittimamente l'esibizione, sia l'obbligo di acquisizione della stessa in capo ai dirigenti scolastici, che non sono pertanto tenuti alla segnalazione di eventuali situazioni di irregolarità.

E' opportuno ricordare incidentalmente che i dirigenti hanno l'obbligo di segnalare ai competenti servizi sociali tutte le situazioni di disagio/difficoltà di cui vengano a conoscenza in qualsiasi fase della permanenza dei minori a scuola, oltre alle ipotesi di evasione dell'obbligo scolastico. Con riferimento a questa ultima evenienza, i dirigenti scolastici potranno provvedere solo in seguito alla eventuale cessazione e/o mancata frequenza di alunni iscritti, ovvero di alunni segnalati dal Comune di residenza come obbligati. Si tratta comunque di adempimenti del tutto analoghi a quelli esistenti nei confronti dei cittadini italiani e riconducibili alle normali relazioni interistituzionali tra scuole e servizi sociali dei Comuni.

Analogamente, con riferimento a minori tanto stranieri quanto italiani, sussistono in capo ai dirigenti gli obblighi di denunciare all'autorità giudiziaria fatti e situazioni che li coinvolgano, con particolare riguardo ai casi nei quali si debba prendere atto della presenza nella scuola di minori che versino in stato di abbandono (eventualità quest'ultima non rara).

Anche a fronte di documentazione anagrafica incompleta o assente, l'iscrizione verrà comunque effettuata con riserva in base agli elementi disponibili, ovvero a quelli dichiarati da coloro che chiedono l'iscrizione del minore. Tale riserva tuttavia non ha

conseguenze sulla validità dei titoli conseguiti che vengono validamente rilasciati con i dati identificativi dichiarati, salvo accertamento negativo di identità¹⁰.

Fermo restando quanto appena esposto, per cui la prima iscrizione di un alunno non italiano non può essere subordinata ad alcun accertamento sulla regolarità della sua presenza sul territorio nazionale, ulteriori problemi di documentazione potrebbero riferirsi alla documentazione sanitaria (quando richiesta per l'iscrizione) o a quella relativa alla eventuale carriera scolastica pregressa del minore.

Con riferimento alla prima, i dirigenti scolastici, non potendo rifiutare l'iscrizione, provvederanno a informare l'autorità sanitaria competente delle eventuali irregolarità¹¹.

La documentazione scolastica riveste particolare importanza per la definizione del percorso dell'alunno, il suo inserimento in un preciso anno di corso e la sua collocazione in un gruppo classe. Qualora essa sussista, la scuola avrà maggiori elementi per procedere all'inserimento del minore nella classe appropriata; diversamente -a fronte delle dichiarazioni dei genitori dell'alunno- essa dovrà adottare modalità e criteri in base ai quali assumere decisioni conformi alle previsioni normative.

2.1 La documentazione scolastica.

A margine di quanto stiamo esponendo, pare opportuno chiarire che - indipendentemente dalla nazionalità - gli alunni forniti di documentazione scolastica

¹⁰ Si veda alla nota 6 il testo dell'art. 45 del DPR 391/1989.

¹¹ Linee guida, citate, parte II, 2, A, pag. 9

provenienti da scuole italiane, ovvero da scuole italiane all'estero, saranno iscritti all'anno di corso per il quale hanno acquisito il titolo all'iscrizione.

Quanto alla validità dei titoli rilasciati da scuole non italiane, occorre fare riferimento alla disciplina italiana sul riconoscimento dei titoli di studio stranieri, che si inserisce nel contesto dell'Unione europea, a sua volta da ricondurre all'ambito del diritto internazionale.

A livello internazionale occorre tenere presente che esistono la Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo¹², e la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea (valida per i paesi del Consiglio d'Europa e della Regione europea dell'Unesco)¹³.

A livello dell'Unione Europea si rileva la Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore relativi a formazioni professionali di una durata minima di tre anni, così come integrata dalla Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.

A livello di normativa italiana occorre tenere presente, oltre al Testo Unico sull'immigrazione ed al relativo Regolamento già richiamati, anche la legislazione di ratifica delle convenzioni internazionali e quella di attuazione delle direttive comunitarie nonché gli accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e singoli paesi esteri per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

¹² firmata a Nizza il 17 dicembre 1976 e ratificata in Italia con **legge 21 novembre 1980, n. 965**;

¹³ Convenzione firmata a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata in Italia con legge 11 luglio 2002, n. 148

In generale per potersi iscrivere a un istituto di istruzione non universitario (scuola primaria, scuola secondaria di 1° e 2° grado) o a corsi di formazione professionale è possibile richiedere il riconoscimento dei titoli di studio non universitari.

Confermato quanto indicato in precedenza, per l'iscrizione presso le scuole del sistema nazionale di istruzione -a livello primario e secondario- la domanda di ammissione¹⁴ per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrebbe essere corredata dalla seguente documentazione:

Attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da:

- a) traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall'Autorità diplomatica consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dall'Ambasciata/Consolato in Italia del Paese al quale si riferisce il documento;
- b) legalizzazione dei documenti (certificati, atti, ecc) provenienti dai Paesi di origine¹⁵;
- c) dichiarazione di valore "in loco", ossia un'attestazione sulla scolarità complessiva come risulta dal documento e sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente. Essa non

¹⁴ Può essere inoltrata da studenti provenienti da scuole italiane all'estero parificate o aventi riconoscimento (D. Leg.vo 16.4.1994, n.297, Art. 378 n.1 e 2) ovvero da studenti provenienti da scuole non italiane all'estero (D. Leg.vo 16.4.1994, n.297, Artt. 378 e 379)

¹⁵ Sebbene l'autocertificazione sia riconosciuta in via generale dalla legge italiana l'art. 2 del DPR. 394/99) ha limitato la possibilità di autocertificazione da parte del cittadino straniero alle circostanze già ufficialmente note e acquisite presso un ufficio pubblico italiano competente (esempio la nascita di un bimbo nato in Italia), in tutti gli altri casi "gli stati, fatti, e qualità personali (...) diversi da quelli indicati nel comma 1 sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredata di traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana" (art. 2 comma 2 del DPR n. 394/99)

attribuisce alcun riconoscimento al Titolo in Italia ma ha lo scopo di descrivere il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine. Il riconoscimento o l'equipollenza dei Titoli sono di competenza delle specifiche Autorità italiane.

Possono inoltre risultare utili la presentazione dell'eventuale programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale, nonché atti (anche in fotocopia) idonei ad attestare la conoscenza della lingua italiana, comunque verificabile con “testaggi” specifici (si veda nel seguito).

Per concludere sull'argomento, si richiama la nozione di equipollenza dei titoli.

Per quanto riguarda i titoli di studio non universitari, tale equipollenza viene riconosciuta a seguito di uno specifico procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio Territoriale. Esso comporta che il titolo di studio rilasciato dall'autorità scolastica straniera espliciti nell'Ordinamento italiano i medesimi effetti legali del titolo di studio italiano corrispondente. La conseguenza del riconoscimento dell'equipollenza tra titolo straniero e titolo italiano implica, anche in capo al primo, gli stessi effetti legali del secondo.

Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli accademici è di competenza delle Università.

3. L'inserimento nella classe e il percorso formativo

Strettamente legato al momento dell'iscrizione è quello dell'inserimento nel percorso scolastico tramite l'assegnazione ad un determinato anno di corso e ad una specifica classe.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

In proposito il Regolamento ¹⁶ prevede che l'alunno debba essere inserito con riferimento all'età anagrafica; tuttavia attribuisce al Collegio dei Docenti la possibilità di un inserimento anticipato o posticipato di un solo anno rispetto ad essa. E' opportuno che le indicazioni della citata norma siano preventivamente e puntualmente declinate in via generale dai Collegi, che individueranno anche le modalità di eventuali "sondaggi" sulla competenza degli alunni nei confronti della lingua italiana, le modalità di assegnazione dei medesimi alle classi e designeranno i soggetti delegati dal Collegio stesso in via continuativa allo svolgimento di tali valutazioni.

In particolare è opportuno che le istituzioni scolastiche, soprattutto in assenza di documentazione scolastica relativa al percorso formativo effettuato, provvedano all'accertamento delle competenze linguistiche degli alunni, non a fini selettivi, ma nella prospettiva della predisposizione per ciascun alunno del più idoneo percorso finalizzato al superamento delle difficoltà linguistiche; ciò non solo in funzione dell'alfabetizzazione necessaria alla comunicazione quotidiana, ma anche -e soprattutto- in vista dell'acquisizione delle competenze necessarie all'utilizzo dell'italiano come lingua per lo studio delle discipline.

Si sottolinea la particolare delicatezza della scelta di inserire l'alunno in una classe idonea alle sue specifiche esigenze tanto sul piano relazionale quanto sul piano degli apprendimenti.

Nel processo decisionale che porta all'assegnazione dell'alunno ad un anno di corso, eventualmente non coincidente con quello corrispondente all'età anagrafica, è certamente opportuno che venga coinvolta la famiglia del minore ¹⁷.

¹⁶ Art. 45 comma 2. Si veda il testo integrale riportato nella nota n 6

¹⁷ Cfr. Linee guida, citate, parte II, 2 C p. 10-11

Con riferimento alla formazione delle classi è opportuno ricordare che il Ministero ¹⁸ fissa di norma al 30% il tetto massimo di presenze di alunni non italiani per classe, come misura finalizzata a coniugare l'obiettivo dell'inclusione con quello della qualità dell'offerta scolastica.

Coerentemente con tale obiettivo, e sulla base dell'implicito presupposto che non è la mancanza di cittadinanza degli alunni ad "appesantire" il lavoro della classe (e conseguentemente il buon profitto) ma le difficoltà connesse al lavoro con un gruppo nel quale un numero eccessivo di alunni non ha adeguata competenza in lingua italiana, la richiamata norma prevede che i dirigenti scolastici possano chiedere deroga al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri già in possesso delle adeguate competenze linguistiche.

Il limite del 30% è entrato in vigore dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale, a partire dal primo anno della scuola dell'infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado.

L'inserimento nel gruppo classe costituisce solo il presupposto della definizione di un percorso formativo individualizzato dell'alunno straniero, che deve avere come criterio fondamentale e obiettivo principale l'acquisizione e il consolidamento delle abilità linguistiche per la comunicazione e per lo studio.

E' evidente che non è possibile formulare indicazioni generali per le singole situazioni, che le scuole valuteranno di caso in caso, ma vale la pena ricordare come nell'ambito delle indicazioni generali previste dalle varie fasi dei percorsi scolastici definiti dall'ordinamento, la scuola può utilizzare numerosi strumenti di adattamento

¹⁸ C. M. dell'8 gennaio 2010 n. 2. Ulteriori elementi tecnici di approfondimento sul tema sono reperibili nella nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna prot.n.4510 del 19.04.2010, reperibile sul sito www.istruzioneer.it



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

dei percorsi formativi, al fine di favorire al massimo la possibilità per l'alunno straniero di integrarsi nel nuovo contesto in cui si trova a vivere.

In particolare si ricorda che, oltre alla personalizzazione di specifici obiettivi nelle singole discipline, i percorsi scolastici potranno essere resi maggiormente flessibili, nel rispetto delle norme generali sull'autonomia, in particolare prevedendo esplicitamente che le ore di seconda lingua comunitaria nella scuole secondarie di primo grado possano essere utilizzate al fine di favorire l'apprendimento dell'italiano¹⁹.

Coerentemente, appare di primaria importanza che nel predisporre i percorsi per gli alunni stranieri si tenga conto della impellente necessità di procedere ad una prima alfabetizzazione, attraverso corsi e attività specifiche che si svolgeranno anche -ma non solo- fuori dal contesto classe, alla quale comunque l'alunno dovrà continuare a riferirsi per la necessaria socializzazione e scolarizzazione.

In tale fase è centrale lo studio dell'italiano come disciplina in sé e come ineludibile strumento di comunicazione. Tuttavia non si può non considerare che, anche quando si sia raggiunto un discreto livello di padronanza della lingua comunicativa, il percorso dell'alunno non italofono dovrà essere ancora fortemente personalizzato al fine di permettergli di conseguire livelli di padronanza dell'italiano tali da rendere possibile un proficuo lavoro nell'apprendimento delle discipline di studio²⁰.

¹⁹ Il D.P.R. 20-3-2009 n. 89, Art. 5 comma 10: facendo riferimento alle "2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria" prevede che "Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole".

²⁰ La letteratura di riferimento ritiene che debbano essere considerati neo-arrivati coloro che sono inseriti in un percorso scolastico da meno di due anni.

Occorre sottolineare che ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe, lungo tutto il percorso scolastico degli alunni anche successivamente alla prima fase di inserimento, deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato (PSP) che sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero. Alla stesura del PSP sono chiamati tutti i docenti che, nell'ambito della propria disciplina, dovranno opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

3.1 Casistica di modalità di inserimento

A puro titolo esemplificativo, relativamente al primo inserimento nel sistema scolastico degli alunni stranieri, appare utile proporre di seguito una casistica, definita sulla base dell'età e della scolarità precedente, tenuto conto che l'alunno neo-arrivato è soggetto all'*obbligo scolastico* e all'*obbligo formativo* secondo le disposizioni vigenti in materia. Pertanto l'iscrizione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene indipendentemente dalla regolarità della posizione giuridica e scolastica e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico:

- L'alunno neo-arrivato non ha mai frequentato la scuola nel paese di origine e ha 6/7 anni: l'inserimento avviene nella classe prima della scuola primaria.
- L'alunno neo-arrivato *non presenta* discrepanza tra età e classe frequentata nel paese d'origine, documentata dai certificati scolastici: l'inserimento avviene nella classe successiva a quella frequentata nel paese di origine, qualunque sia la lingua di scolarità.
- L'alunno neo-arrivato *presenta* evidenti discrepanze tra età e livello di scolarità (mancanza di certificati scolastici o loro parziale sussistenza): il Consiglio di



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

- Classe dell'istituto scolastico presso cui è stata presentata la domanda di iscrizione valuta la richiesta, eventualmente subordinando l'assegnazione alla classe al superamento delle prove integrative ritenute necessarie, e sviluppa le strategie di accompagnamento finalizzate ad un regolare proseguimento degli studi.
- L'alunno neo-arrivato ha una età corrispondente alla la frequenza di una *scuola secondaria di secondo grado*: è possibile l'ammissione alla scuola secondaria di II grado, anche senza il possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Sarà cura delle Istituzioni scolastiche che accolgono l'alunno attivare ogni utile percorso per agevolarlo nel conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche tramite convenzione con un Centro Territoriale Permanente (CTP). L'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione potrà essere sostenuto presso un CTP al compimento del sedicesimo anno di età.
- L'alunno neo-arrivato, di *cittadinanza europea* o di Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, in possesso dei previsti titoli di studio rilasciati dalla scuola straniera, può richiedere l'equipollenza dei titoli, ai sensi dell'art.13 della L. n.29/96.

Come sopra evidenziato, l'assegnazione ad una classe deve essere accompagnata da percorsi di prima e seconda alfabetizzazione e dall'individuazione dei percorsi di facilitazione che si rendessero necessari (momenti di insegnamento individualizzato, frequenza intensiva di laboratori di Lingua2, sostegno extrascolastico, ecc..)

4 Valutazione

Quanto fin qui esposto costituisce la premessa e il presupposto di quanto andiamo ad osservare in tema di valutazione degli alunni stranieri.

I principi generali in materia di valutazione e le norme che regolano tale delicato momento della vita scolastica sono ora contenuti nel Regolamento sulla valutazione del 2009. Esso, una volta esposti principi generali in materia, prevede espressamente che *“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.”*²¹

Il citato comma va letto inserendolo nel complesso dei criteri enunciati nei commi precedenti e alla luce dell'esplicito richiamo al più volte citato DPR 394, che a sua volta recita: *“Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento”*²².

Appare dunque evidente che le valutazioni degli alunni non cittadini italiani dovrà essere effettuata con puntuale riferimento ai criteri individuati dal Collegio e in relazione al piano individualizzato che ogni Team/Consiglio di classe –unico soggetto abilitato a valutare il processo scolastico di un alunno- avrà predisposto per i singoli alunni stranieri che ne hanno bisogno.

Tale personalizzazione del lavoro tanto più sarà “individualizzata” quanto più sarà recente l’inserimento in Italia del minore straniero e terrà fondamentalmente conto del suo profitto, in termini assoluti, e del suo progresso, in termini relativi, nell’uso della lingua italiana.

²¹ D.P.R. n. 122 del 2009, art. 1 comma 9.

²² Art. 45 comma 4. Il testo integrale della norma alla nota 6.

E' evidente che grande impegno viene richiesto ai Collegi nel declinare criteri e modalità di valutazione in riferimento agli obiettivi essenziali e ai nuclei fondanti le discipline di studio, tenendo conto delle indicazioni nazionali per i curricoli e dei profili di uscita dei singoli percorsi scolastici contemplati dall'Ordinamento. E' infatti solo il raggiungimento di tali obiettivi essenziali che garantisce agli alunni – italiani e stranieri – la concreta possibilità di proseguire con profitto il percorso scolastico, soprattutto al momento del passaggio da un ordine all'altro degli studi.

In particolare i Collegi e i Team/Consigli di classe dovranno valutare attentamente i percorsi da predisporre per i ragazzi stranieri, tenendo presenti le competenze della lingua come mezzo di studio delle discipline.

Facendo riferimento a criteri generali formalizzati e considerando i percorsi individuali opportunamente progettati ed effettivamente esperiti, i docenti effettueranno la valutazione degli alunni stranieri come avviene per quelli italiani.

4.1 Alcune indicazioni pratiche

Sul piano pratico, occorre evidenziare come nel caso di alunni inseriti in corso d'anno, il cui percorso risulti appena iniziato o addirittura in via di definizione, possa accadere che in occasione delle verifiche intermedie risulti opportuno (anche per ragioni di natura psicopedagogica) che le singole scuole prevedano di inserire nella scheda di valutazione formule che facciano esplicito riferimento al recente inserimento e allo svolgimento della fase di alfabetizzazione.

In particolare è possibile immaginare, a puro titolo esemplificativo, che nella valutazione in lingua italiana intesa come materia curricolare, si potrà far riferimento alle schede di valutazione redatte dagli insegnanti titolari dei corsi di alfabetizzazione



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

e/o italiano L2 e/o alle schede di valutazione prodotte dal Centro Territoriale Permanente, qualora gli studenti lo abbiano frequentato.

Con riferimento alle materie il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio: esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, musica, lingua straniera conosciuta), si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse; per le materie per le quali non siano acquisite le competenze linguistiche che ne permettono lo studio, la valutazione potrebbe essere espressa con formula del tipo: *“La valutazione espressa fa riferimento al Piano di Studio Personalizzato, in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”*.

Il riferimento al piano di studio personalizzato potrà essere utilizzato anche nel formulare la valutazione di fine anno scolastico, qualora il Consiglio di Classe, in base alle difficoltà dell’alunno, abbia deciso di impegnare l’alunno stesso con tale tipo di programmazione ²³.

Si ribadisce che la valutazione degli alunni stranieri, non diversamente da quella degli italiani, dovrà essere coerentemente effettuata con riferimento ai piani di studio personalizzati fino al momento in cui i docenti considereranno le condizioni del singolo tali da permettergli un proficuo impegno nella programmazione generale della classe.

²³ E' importante richiamare il fatto che i tempi per l'acquisizione della lingua per lo studio possono essere anche lunghi e sono comunque non omogenei. In proposito Le Linee guida, citate, parte II, C4 p. 12 s, sottolineano: *“(...) La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche (...)”*.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

5. I protocolli d'accoglienza

A conclusione delle osservazioni che precedono si sottolinea che le istituzioni scolastiche che non lo abbiano ancora fatto, dovrebbero provvedere alla definizione formale e generalizzata delle procedure di accoglienza dei nuovi iscritti, dei contenuti dell'offerta formativa predisposta dalla scuola per gli alunni stranieri e dei relativi criteri di valutazione, redigendo appositi documenti -comunemente denominati "protocolli di accoglienza"- che andranno a far parte del Piano dell'Offerta formativa. E' evidente che l'adozione di tali protocolli costituisce il presupposto per un legittimo ed efficace esercizio delle proprie funzioni e prerogative, essendo lo strumento che assicura un chiaro parametro sulla base del quale valutare la legittimità, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, che costituiscono l'inderogabile confine entro il quale esercitare la propria autonomia didattica, e in relazione alle autonome determinazioni assunte rispetto alla concreta situazione in cui operano le singole scuole, si ritiene di fornire a puro titolo esemplificativo alcune indicazioni generali per la formulazione dei documenti in parola.

Innanzitutto occorre che la scuola individui gli strumenti per comunicare con le famiglie non italiane che intendono iscrivere i figli.

In proposito è bene che le scuole, con il supporto degli Uffici per ambito territoriale, si pongano in relazione fra loro e con gli Enti Locali al fine di disporre di ausili essenziali, quali la traduzione dei documenti nelle lingue straniere più diffuse tra gli immigrati del territorio o le prestazioni di mediatori linguistici e/o culturali.

E' indispensabile che si individuino i soggetti fisici cui è affidato il primo contatto con la scuola, sia tra il personale della segreteria sia tra i docenti preposti alla accoglienza degli alunni non italiani. E' opportuno che vengano individuati i soggetti

(Commissione o Funzione strumentale) che nella scuola si occupano dell'accoglienza e dell'alfabetizzazione degli alunni stranieri e le modalità e la tempistica dei primi contatti tra costoro e le famiglie.

E' opportuno che si individuino e si esplicitino i criteri di assegnazione agli anni di corso e le modalità di assegnazione alle classi, individuando le modalità e tempi degli accertamenti linguistici.

E' infine necessario che si definiscano le modalità del primo inserimento degli alunni neo-arrivati e le iniziative di alfabetizzazione predisposte dall'istituto e/o da altri soggetti operanti sul territorio (occorre in proposito fare riferimento non solo agli alunni appena iscritti, ma anche a quelli che si trovano in Italia da poco tempo). In questa fase è opportuno che anche gli alunni che risultano già inseriti nel sistema scolastico italiano vengano messi in condizione di potenziare le competenze linguistiche necessarie, non solo per la comunicazione ma anche per lo studio.

Con riferimento ai neo iscritti dovranno essere esplicitati le modalità e i criteri con i quali i team/consigli di classe provvederanno alla formulazione dei piani individualizzati di studio, li comunicheranno alle famiglie e procederanno in occasione della prima valutazione periodica e/o finale degli alunni.

E' altresì indispensabile che analoghe previsioni siano formulate in riferimento agli alunni stranieri non neo-arrivati, che comunque necessitano di consolidamento nelle competenze linguistiche e per i quali, al fine di fornir loro l'opportunità di un proficuo inserimento sociale e scolastico, il team/consigli di classe ritengano di adottare, anche in epoca successiva, piani di studio personalizzati.

Si sottolinea l'importanza del primo incontro con le famiglie: in esse infatti è possibile acquisire tutte le informazioni utili alla predisposizione degli strumenti efficaci di integrazione. Per fare questo è necessario conoscere, per quanto possibile,

la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite.

Vale la pena ricordare che, stante la necessità di comporre diverse – e a volte contrastanti - esigenze di relazione tra i ragazzi, si possono prevedere (come già è accaduto con validi risultati) esperienze di accoglienza "amichevole", in particolare nelle classi di secondaria di 1° grado, realizzate individuando per ogni nuovo alunno straniero un ragazzo italiano – od un immigrato di vecchia data o nato in Italia da genitori stranieri – che svolga la funzione di tutor, di “compagno di viaggio”, specialmente nei primi tempi.

Particolarmente delicata, per gli importanti risvolti legali, risulta essere la puntuale e precisa individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione cui i singoli team/consigli di classe dovranno fare riferimento per l’ammissione degli alunni alle successive fasi del percorso scolastico.

In proposito occorre tener conto che la valutazione, oltre al suo ruolo certificativo, ha una funzione formativa/regolativa in grado di consentire un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati ²⁴. Con riferimento agli alunni stranieri occorre privilegiare tale valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui è particolarmente significativa la previsione sullo sviluppo, umano e scolastico, dell’alunno.

²⁴ In proposito si vedano le considerazioni formulate nelle Linee guida, citate, parte II C, 8 p. 16



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Poiché le oggettive difficoltà che incontrano nell'apprendimento gli studenti stranieri sono fondamentalmente connesse alla loro difficoltà nell'utilizzo della lingua, come strumento di comunicazione prima, e di studio poi, appare evidente che, una volta acquisite le adeguate abilità nell'uso della lingua italiana, si potrà ritenere realizzato l'inserimento dell'alunno straniero nel nostro sistema scolastico con il conseguente venir meno della necessità di adottare a suo beneficio procedure e/o strumenti diversi da quelli adottati per tutti i compagni di studio.